



# COMUNE DI VALENZA

(Provincia di Alessandria)

---

## ORDINANZA SINDACALE N. 88 del 11 /08/2020

**OGGETTO: PROVVEDIMENTO A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA, PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI ED IN PARTICOLARE DALLA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS) E DELLA ZANZARA COMUNE (CULEX PIPIENS) NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VALENZA.**

### IL SINDACO

**RITENUTO** necessario intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara tigre (*Aedes albopictus*) e della zanzara comune (*Culex pipiens*), la cui diffusione potrebbe avere sviluppi rilevanti sul piano sanitario;

**DATO ATTO** che dai monitoraggi effettuati nei precedenti anni risulta che il territorio comunale è interessato dalla presenza di *Aedes albopictus* (zanzara tigre) e dalla zanzara comune (*Culex pipiens*);

**CONSIDERATO** che per contrastare il fenomeno della presenza di zanzare, nel caso in cui si manifestassero casi sospetti od accertati o situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte a ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati;

**VALUTATA** la necessità di disporre di misure rivolte alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, nonché in particolare alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della proliferazione del fenomeno, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, vivai, altre attività produttive che possono dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale;

**CONSIDERATO** di stabilire l'efficacia temporale del presente provvedimento a tutto il 31 ottobre 2020, riservandosi comunque di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteo climatici in atto;

**DATO ATTO** che al fine di garantire condizioni di miglior vivibilità degli spazi pubblici il Comune ha predisposto il "*Programma degli interventi di contenimento delle zanzare*" del Comune di Valenza, relativo agli anni 2018-2019-2020, approvato dall'ASL AL con nota n.U0044984 del 30/04/2018,

**CONSIDERATO** che gli interventi sul suolo pubblico, anche se molto accurati, riguardano solo una percentuale ridotta del territorio comunale che è necessario integrare adottando corrette norme di comportamento anche all'interno delle proprietà private;

**RAVVISATA** la necessità di potenziare l'efficacia del Programma comunale di contenimento delle zanzare su suolo pubblico richiedendo ai soggetti privati di adottare idonee misure di prevenzione, atte ad evitare ristagni d'acqua in cui le zanzare stesse si riproducono;

**VISTA** la Circolare del Ministero della Salute n. 17674 del 30-6-2014 "Circ. Sorveglianza dei casi umani delle malattie trasmesse da vettori con particolare riferimento a Chikungunya, Dengue, Zika virus e West Nile Disease";

**VISTO** l'art. 50 del D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" ed in particolare il comma 4;

**VISTO** il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 "Testo Unico delle Leggi Sanitarie";

## **ORDINA**

**che fino al 31 ottobre 2020**

**su tutto il territorio comunale siano adottate le misure di seguito elencate**

### **A tutta la cittadinanza:**

- di non abbandonare e/o depositare oggetti e contenitori dove possa accumularsi acqua piovana (barattoli, copertoni, rifiuti, materiale vario sparso);
- di svuotare giornalmente o capovolgere qualsiasi contenitore d'acqua d'uso comune (bacinelle, bidoni, secchi, piccoli abbeveratoi per animali domestici, annaffiatori), onde evitare qualsiasi raccolta d'acqua al loro interno;
- di svuotare settimanalmente i sottovasi portafiori;
- di coprire ermeticamente o con reti a maglia fitta i contenitori d'acqua inamovibili (bidoni, cisterne, vasche, serbatoi);
- di svuotare e/o cambiare frequentemente l'acqua nei portafiori dei cimiteri. Nel caso d'utilizzo di fiori finti, i vasi dovranno essere riempiti con sabbia o sassi.

### **A tutti i condomini e ai proprietari o detentori di immobili e edifici:**

- di procedere alla disinfestazione preventiva larvicida, nei tombini, nelle griglie di scarico e nei pozzetti di raccolta delle acque meteoriche presenti nei giardini, cortili e aree esterne di pertinenza, programmando cicli periodici di trattamento a partire dalla stagione primaverile sino alla fine di ottobre;
- di procedere alla disinfestazione adulticida nelle aree verdi di pertinenza, in presenza di manifeste condizioni d'infestazione. Dovrà essere mirata ai luoghi di sosta delle zanzare adulte (siepi, cespugli, aree ombrose, vegetazione a basso fusto) ed eseguita con attrezzature idonee a minimizzare la deriva aerea delle soluzioni utilizzate non superando i 3/4 metri di altezza. L'etichetta dei formulati insetticidi utilizzati dovrà prevedere la specifica dell'impiego sulla vegetazione;
- di provvedere al taglio periodico dell'erba nelle aree verdi di pertinenza ;
- di evitare i ristagni d'acqua occasionali e delle acque meteoriche o temporanee;
- di eseguire cicli di trattamenti adulticida contro le zanzare svernanti in ambito residenziale e nei locali confinati comuni (caldaia, solai, vani ascensore, camere d'ispezione della rete fognaria, vespai, cantine, depositi, magazzini e spazi similari), consistenti in due interventi

disinfestanti successivi, temporalmente distanziati tra loro di 15/20 gg., uno nel periodo autunnale l'altro in primavera. Dovranno essere eseguiti, per gli spazi comuni, avvalendosi di ditte di disinfestazione autorizzate e, per gli ambienti non comuni attraverso il semplice uso delle comuni bombolette insetticide.

**Ai proprietari o a coloro che hanno l'effettiva disponibilità di scarpate, cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte e aree dismesse:**

- di mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolte, anche temporanee e occasionali, di acqua stagnante.

**Alle Aziende agricole e zootecniche e a chiunque detenga animali per allevamento:**

- di curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici allo scopo di evitare raccolte, anche temporanee, di acqua stagnante;
- di procedere alla disinfestazione larvicida preventiva e all'eventuale disinfestazione adulticida con la manifesta presenza di zanzare.

**Ai responsabili dei cantieri fissi e mobili:**

- di avere particolare cura nell'eliminare tutti i ristagni d'acqua anche temporanei e occasionali;
- di coprire ermeticamente o con reti a maglia fitta i contenitori d'acqua utilizzati per l'attività di cantiere (bidoni, fusti, cisterne, vasche, serbatoi);
- di procedere alla disinfestazione larvicida preventiva e all'eventuale disinfestazione adulticida, con la manifesta presenza di zanzare, delle aree interessate dall'attività a partire dalla stagione primaverile sino al mese di ottobre.

**A chi detiene, anche temporaneamente, copertoni di auto o assimilabili:**

- di conservare i copertoni in aree rigorosamente coperte o, in alternativa, di disporli a piramide, dopo averli svuotati da eventuale acqua, ricoprendoli con telo impermeabile fisso e teso;
- di stoccare, in luoghi chiusi, gli pneumatici fuori uso e non più utilizzabili, dopo averli svuotati da ogni contenuto d'acqua;
- di provvedere alla disinfestazione degli pneumatici privi di copertura con cadenza periodica, a partire dalla stagione primaverile e sino al mese di ottobre.

**A chi conduce impianti di gestione rifiuti e attività quali la rottamazione, la demolizione auto, giardini botanici, vivai e ai conduttori di orti urbani:**

- di procedere a una costante e programmata disinfestazione larvicida preventiva, l'eventuale disinfestazione adulticida con la manifesta presenza di zanzare, delle superfici interessate da dette attività, a partire dalla stagione primaverile sino al mese di ottobre;
- di coprire ermeticamente o con reti a maglia fitta tutti i contenitori per la raccolta dell'acqua (bidoni, fusti, annaffiatori, secchi, bacinelle ecc.);
- di avere cura nell'evitare la formazione di ristagni d'acqua meteorica e occasionale.

**I soggetti pubblici e privati, fatti salvi gli obblighi di disinfestazione periodica sopra richiamati, possono attuare fino al 31 Ottobre 2020, oltre ai prescritti interventi larvicidi dei tombini presenti nelle rispettive aree aperte pertinentziali, previa autorizzazione dell'ASL AL, interventi adulticidi avvalendosi di imprese qualificate, allorché nelle aree di rispettiva pertinenza si riscontrasse una diffusa presenza di insetti adulti.**

## AVVERTE

che le disposizioni della presente ordinanza sono impartite al fine di *prevenire e contrastare* situazioni potenzialmente pregiudizievoli inerenti **la tutela della salute pubblica**;

che la responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate;

che, ferma restando l'applicazione di più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, l'inosservanza ai disposti della presente ordinanza comporterà, a carico dei trasgressori, l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

## INFORMA

ai sensi dell'art.3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n.241 che avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale oppure, in alternativa, potrà proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

## DEMANDA

al **Comando di Polizia Locale di Valenza** e a chiunque altro spetti in base alle disposizioni vigenti in materia il controllo dell'osservanza del presente provvedimento;

## DISPONE

che la presente ordinanza venga trasmessa mediante P.E.C. per opportuna conoscenza:

- al **Comando di Polizia Locale di Valenza**;  
[segreteria.poliziale@cert.comune.valenza.ai.it](mailto:segreteria.poliziale@cert.comune.valenza.ai.it)
- all' **ASL AL - S.I.S.P.**;  
[aslal@pec.aslal.it](mailto:aslal@pec.aslal.it)
- alla **REGIONE PIEMONTE** - Direzione Sanità Settore Prevenzione;  
[sanita@cert.regione.piemonte.it](mailto:sanita@cert.regione.piemonte.it)

che venga resa nota alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Informatico del Comune di Valenza [http://www.mapweb.it/valenza/albo/albo\\_pretorio](http://www.mapweb.it/valenza/albo/albo_pretorio)

che sia dato adempimento agli obblighi di pubblicità e trasparenza in ottemperanza al D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

IL SINDACO  
(Gianluca BARBERO)

